



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 105 del 06/03/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Definizione Decreto Ingiuntivo n. 1265/18 promosso da AZ Hospital Srl – GDP CE – Rif. 173/18

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Definizione Decreto Ingiuntivo n. 1265/18 promosso da AZ Hospital Srl – GDP CE – Rif. 173/18

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che:

- E' stato notificato a questa A.O.R.N. Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 2165/2018 – Gdp Caserta – promosso dall'Avv. Francesco Maria Lino, per conto della società cliente AZ Hospital Srl, col quale viene ingiunto il pagamento della somma di € 4.885,22 relativa al ritardato pagamento di n. 23 fatture emesse nell'anno 2008, già pagate/liquidate, oltre interessi come per legge e spese pari a € 576,00, comprensivo di compenso, oltre IVA, CPA nonché rimborso forfettario;

Rilevato che:

- In riscontro alle risultanze istruttorie fornite dalla UOC Gestione Economico Finanziaria, la sorta capitale è stata corrisposta in data successiva al deposito del ricorso e, pertanto, sono dovuti interessi e spese;
- Questa A.O.R.N. ha ritenuto opportuno non opporsi al decreto "de quo", come da nota acquisita al pt. n. 30459/18;

Considerato che:

- Questa A.O.R.N. deve provvedere alla definizione dell'ingiunzione con la liquidazione degli interessi e delle spese legali quantificate dal Giudice nel titolo esecutivo;
- Questa A.O.R.N., qualora non pervengano le fatture richieste a controparte relative a quanto disposto nell'ingiunzione, al fine di scongiurare la notifica di ulteriori atti esecutivi che incrementerebbero gli oneri a proprio carico, liquida in forza del titolo esecutivo;
- La mancata ricezione delle summenzionate fatture verrà segnalata all'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti del caso;

Precisato che:

- Agli esiti della definizione, l'UOC Affari Generali e Legali provvederà a richiedere la restituzione del titolo al fine di chiudere definitivamente il ricorso.

Valutata

- L'opportunità di liquidare e pagare quanto dovuto, anche al fine di scongiurare la notifica di ulteriori atti esecutivi finalizzati alla soddisfazione del credito di cui trattasi, che incrementerebbero gli oneri a carico di questa A.O.R.N.;

DETERMINA

per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- Liquidare, in favore della società AZ Hospital, la somma di € 4.885,22 relativa al ritardato pagamento di n. 23 fatture emesse nell'anno 2008, subordinandone il pagamento alla ricezione della relativa fattura;

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- Liquidare in favore dell'avv. Francesco Maria Lino la somma di € 805,56, per competenze e spese liquidate dal Giudice, subordinandone il pagamento alla ricezione della relativa fattura;
- Imputare la spesa sul conto economico n. 202020160 “ *Fondo contenzioso per ritardato/mancato pagamento*”, autorizzazione UAPAT n. 9/SUB1/2018;
- Demandare alla U.O.C. G.E.F. l'emissione del relativo ordinativo di pagamento in favore della società “de quo” sul relativo IBAN ed in favore del proprio legale di fiducia;
- Trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale nonché alla U.O.C. Gestione Economico Finanziaria ed alla U.O.C. Affari Legali e Generali.

Il Dirigente UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Dott. Eduardo Scarfiglieri

Il Direttore ad interim UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Avv. Eduardo Chianese

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
via Palasciano s.n. 81100 CASERTA
U.O.C. Affari generali e legali

Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola (ed eventualmente i suoi allegati) Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Da: "Per conto di: francescomaria.lino@avvocatismov.it" posta-certificata@legalmail.it

A: "A.O. Sant'Anna e San Sebastiano" affarigenerali@ospedalecasertapec.it

Cc:

Data: Mon, 8 Oct 2018 18:14:44 +0200

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notificazione ex Legge 53/94 Decreto ingiuntivo n.1265/18 per la parte

--
Avv. Francesco Maria LINO
Piazza Pitesti n.9
81100 Caserta
tel. 0823.216398
fax. 0823.213039

GIUDICE DI PACE di Caserta
Ricorso per Decreto Ingiuntivo

R.O. n° 4028/18
I.I. n° 1265/18
Cros. n° 7225/18
Ep. n°

AZ HOSPITAL SRL con sede in Napoli alla Via Nuova Marina, 5 - P.IVA 01387091216, in persona del legale rappresentante p.t. Dott. Massimo Cannavale, nato a Vico Equense (NA) il 20.03.1967 C.F. CNNMSM67C20L845V, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti che si deposita in uno al presente atto, dall' Avv. Francesco Maria Lino, C.F. LNIFNC66L01B963T e con lo stesso elettivamente domiciliata in Caserta alla Piazza Pitesti, n. 9, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al seguente indirizzo pec: francescomaria.lino@avvocatismcv.it fax.0823-213039

PREMESSO

che la ricorrente AZ HOSPITAL SRL, a fronte di forniture di materiali ha emesso nell'anno 2008 le seguenti fatture, pagate dalla A.O. DI CASERTA SANT'ANNA E S. SEBASTIANO spontaneamente, ma in ritardo come da prospetto analitico che segue:

Fattura	Data Documento	Data Scadenza	Importo fattura	Data pagamento	gg.ritardo	Interessi maturati
659/00	28/04/2008	31/07/2008	€ 812,16	12/04/2010	620	€ 126,96
1423/00	30/09/2008	31/12/2008	€ 207,00	12/04/2010	467	€ 22,73
1424/00	30/09/2008	31/12/2008	€ 2.995,80	12/04/2010	467	€ 328,92
1425/00	30/09/2008	31/12/2008	€ 892,80	12/04/2010	467	€ 98,03
1426/00	30/09/2008	31/12/2008	€ 4.338,48	12/04/2010	467	€ 476,34
1518/00	15/10/2008	31/01/2009	€ 210,60	12/04/2010	436	€ 21,42
1519/00	15/10/2008	31/01/2009	€ 495,36	12/04/2010	436	€ 50,39
1520/00	15/10/2008	31/01/2009	€ 952,20	12/04/2010	436	€ 96,86
1521/00	15/10/2008	31/01/2009	€ 595,20	12/04/2010	436	€ 60,55
1522/00	15/10/2008	31/01/2009	€ 397,80	12/04/2010	436	€ 40,46
1576/00	31/10/2008	31/01/2009	€ 312,48	12/04/2010	436	€ 31,79
1578/00	31/10/2008	31/01/2009	€ 52,08	12/04/2010	436	€ 5,29
1579/00	31/10/2008	31/01/2009	€ 4.588,80	12/04/2010	436	€ 466,80
1580/00	31/10/2008	31/01/2009	€ 145,56	12/04/2010	436	€ 14,80
1659/00	15/11/2008	28/02/2009	€ 82,80	12/04/2010	408	€ 7,82
1660/00	15/11/2008	28/02/2009	€ 232,20	12/04/2010	408	€ 21,92
1741/00	28/11/2008	28/02/2009	€ 2.632,44	12/04/2010	408	€ 248,60
1742/00	28/11/2008	28/02/2009	€ 526,80	12/04/2010	408	€ 49,76
1743/00	28/11/2008	28/02/2009	€ 265,20	12/04/2010	408	€ 25,05
1744/00	28/11/2008	28/02/2009	€ 2.242,80	12/04/2010	408	€ 211,81
1745/00	28/11/2008	28/02/2009	€ 250,56	12/04/2010	408	€ 23,66
1746/00	28/11/2008	28/02/2009	€ 348,48	12/04/2010	408	€ 32,91
1747/00	28/11/2008	28/02/2009	€ 25.650,00	12/04/2010	408	€ 2.422,35
Totale						€ 4.885,22

GIUDICE DI PACE DI CASERTA
27 SET 2018
Depositato in C. 16

- Che controvertendosi in materia di un negozio di fornitura concordata tra una pubblica amministrazione operante iure privatorum ed un soggetto privato trova senz'altro applicazione la disposizione di cui all'art. 4-5 D.Lvo n. 231/02;

- Che pertanto quale accessorio dell'obbligazione pecuniaria discendente sono dovuti, a decorrere dal 90° giorno successivo alla scadenza fattura- fine mese, interessi di mora pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE maggiorato di otto punti percentuali.

- Sul punto si precisa che chiara è la prescrizione dell' art. 4 co. 1 del D.Lgs 231/2002 che recita, in primo luogo, che gli interessi di mora decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Tale normativa, emanata in conformità della legge 1° Marzo 2002 n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE, costituisce recepimento, nel nostro ordinamento interno, delle regole comunitarie necessarie ad adeguare la normativa interna, in materia di ritardo nei pagamenti, ai principi ed alle prescrizioni delle direttive comunitarie emanate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in relazione alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Pertanto il diniego di accoglimento della richiesta formulata dalla istante, integra una violazione comunitaria cui lo stesso Giudice nazionale deve porre rimedio.

- Da ultimo occorre evidenziare nel caso di specie che il ricorrente ha dato prova idonea non solo dell'entità del credito, ma anche, attraverso la produzione ed il conseguente abbinamento indicato in prospetto analitico, anche della prestazione eseguita e, di conseguenza della decorrenza degli interessi moratori dovuti come prescritto dalla normativa vigente ricorrendone tutti i presupposti.

- Che controvertendosi in materia di un negozio di fornitura concordata tra una pubblica amministrazione operante iure privatorum ed un soggetto privato trova senz'altro applicazione la disposizione di cui all'art.4-5 D.Lvo n. 231/02.

- La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie che viene genericamente descritta dalla norma con l'espressione "e in genere tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", che si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi per poter essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità, sicché la disposizione stessa non è applicabile, in difetto di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento (Cass. 9 ottobre 2012 n. 17197; conf. Cass. 23 maggio 2006 n. 12040; Cass. 1 luglio 2005 n. 14080; Cass. 6 novembre 2003 n. 26370).

- Nel caso di specie gli interessi moratori da ritardato pagamento previsti dal D. Lgs. n. 231/2002 non si corrispondono ad anni o in termini più brevi, poiché il decreto citato stabilisce solo che a decorrere da una certa scadenza siano dovuti interessi nella misura prevista da tale normativa; ciò esclude che possa trovare applicazione il disposto sulla prescrizione di cui all'art. 2948 c.c.

Del resto gli stessi non seguono neanche la periodicità della prestazione, poiché tra i due vi è completa autonomia, posto che altro è la prestazione del servizio fornitura, con la propria fatturazione periodica, e altro è il ritardo nei pagamenti dovuti, da cui consegue l'obbligo di corrispondere gli interessi a decorrere da una certa scadenza fissata dalla norma e sino al soddisfo (Tribunale di Foggia sez. I 13 novembre 2014).

Ne consegue che, giusta il disposto dell'art. 2946 c.c., non essendoci una norma che dispone diversamente, al caso di specie si applica il termine decennale della prescrizione ordinaria giusta anche il brocardo interpretativo "ubi lex voluit dixit".

Che è improrogabile esigenza dell'istante ottenere una pronta soddisfazione al vantato credito vertendo lo stesso in una grave crisi di liquidità tale da minarne la credibilità economica e la solvibilità verso terzi fornitori ovvero verso i propri dipendenti. Difatti la prevalenza del proprio operato commerciale con il S.S.R. - attualmente in regime di enorme ritardo nei pagamenti - ha imposto al ricorrente un copiosissimo ricorso al credito bancario.

- che pertanto in virtù della vigente e cogente normativa innanzi invocata, la ricorrente ha emesso la ft elettronica n.° 423/04 in data 14/09/2018 per € 4.885,22. Data Ricevuta consegna 21/09/2018;

CHIEDE

Alla S.V. Ill.ma di voler a norma degli artt. 633, 641 e 642 c.p.c. emettere ingiunzione di pagamento a carico della A.O. DI CASERTA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO in persona del legale rapp.te pt con sede in Via Palasciano - 81100 - Caserta (CE), CF e P.IVA 02201130610 ed in favore della ricorrente per la somma di € 4.885,22 oltre interessi ex artt. 4-5 D.Lgs 9.10.02 n° 231 dal dovuto al saldo, oltre le spese e compensi di procedura oltre magg.ne 15% da attribuirsi in favore del procuratore anticipatario.

Si allega la documentazione giustificativa.

Il presente procedimento è soggetto al contributo di € 49,00.

Caserta, li

Salvezze tutte.

Avv. Francesco Maria Lino



PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto dott. Massimo Cannavale, nato a Vico Equense (NA) il 20/03/1967, codice fiscale CNNMSM67C20L845V, nella qualità di Legale Rappresentante p.t. della AZ HOSPITAL SRL, con sede in Napoli alla Via Nuova Marina, 5 - P.IVA 01387091216, in relazione al procedimento monitorio da promuovere contro A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO, conferisce all'Avv. Francesco Maria Lino (C.F. LN1FNC66L01B963T), affinché lo rappresenti e lo difenda, nella spiegata qualità, con facoltà di nominare procuratori, difensori aggiunti e domiciliatari. Conferisce altresì tutte le facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, riscuotere somme e rilasciare quietanze nella mie vece tutto ritenendo per rato fin da questo momento. Valga il presente mandato anche per il giudizio di opposizione ed eventuale appello, (sia per proporlo che per resistervi), nonché per intimare precetto e resistere ad opposizione avverso lo stesso; promuovere azioni esecutive cautelari e concorsuali.

La presente vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali, eventualmente anche sensibili, necessari all'espletamento dell'incarico conferitomi e dichiaro di aver letto la nota informativa.

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della AZ HOSPITAL, elegge domicilio presso il suddetto avvocato in Caserta, Piazza Pitesti, 9 e dichiara di essere stato informato (ai sensi dell'art. 4 co. 3 D.Lgs. 28/2010), della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto come da atto allegato.

Timbro e Firma

AZ HOSPITAL S.R.L.
AMMINISTRATORE UNICO

Per Autentica

6.000.000
10/10/2016
10/10/2016



IL GIUDICE DI PACE DI CASERTA

Letto il ricorso che precede;

ritenuta la propria competenza;

visti i documenti allegati e la fondatezza della domanda;

Visti gli artt. 633 e segg. c.p.c.

INGIUNGE A

A.O. DI CASERTA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO, in persona e
dom.to come in ricorso.

Di pagare entro il termine di giorni 40 dalla notifica del presente Decreto;

in favore del ricorrente, la somma di Euro **4.885,22**

oltre interessi come per legge

per la causale di cui al ricorso, oltre le spese della presente procedura che
si liquidano in complessivi Euro **576,00** ivi compresi Euro **500,00** per
compenso, oltre IVA e CPA nonché rimborso forfettario.-

CON ATTRIBUZIONE

Avverte l'ingiunto che, ove lo voglia, ha diritto di proporre opposizione
avverso il presente decreto, nel termine sopraindicato, mediante atto di
citazione innanzi a questa Autorità Giudiziaria, in difetto, questo decreto
sarà dichiarato esecutivo.

Caserta, li - 5 OTT 2018

Il Cancelliere

IL GIUDICE DI PACE
D. DE VINGOLIS

Depositato in Cancelleria li

- 5 OTT 2018

Il Cancelliere





Avv. Francesco Maria Lino

Relata di Notifica a mezzo di posta elettronica certificata

ex art.3 bis L.21.1.1994 n.53

Io sottoscritto Avv. Francesco Maria Lino nato a Caserta 01.07.1966 c.f. LNIFNC66L01B963T pec:francescomaria.lino @ avvocatismev.it procuratore di AZ Hospital srl p.iva 01387091216 in persona del legale rapp.te pt, elettivamente domiciliato in Caserta alla Piazza Pitesti, 9, autorizzato alle notifiche ex L.21.1.1994 n.53 e succ.mod.dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di S.Maria Capua Vetere in data 09.09.2011

HO NOTIFICATO

Ad ogni effetto di legge copia analogico-cartacea del Ricorso con pedissequo Decreto Ingiuntivo n. 1265/2018 del Giudice di Pace di Caserta per la parte (DI 1265_18 CAP in formato pdf), in conformità a quanto previsto dall'art.18 del D.M. n.44/11 così come modificato dal D.M. n.48/13

A

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, in persona del legale rapp.te pt con sede in Caserta alla Via Tescione al seguente indirizzo pec: affarigenerali@ospedalecasertapec.it estratto dal Reginde

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.3 bis comma 2 e 6 comma 1 della L.53/94 e dall'art. 16 undecies del D.L. 179/2012, convertito con L.221/2012 e succ.mod.che, assevero che il Ricorso con pedissequo Decreto Ingiuntivo n. 1265/2018 del Giudice di Pace di Caserta per la parte è copia del corrispondente Atto originale in formato analogico-cartaceo, dal quale è stata estratta immagine. Attesto, da ultimo, che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notificazione sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati:

Ricorso con pedissequo Decreto Ingiuntivo n. 1265/2018 del Giudice di Pace di Caserta per la parte (DI 1265_18 CAP in formato pdf),

Caserta, 08/10/2018

f.to Avv. Francesco Maria Lino



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°:	UAPAT	del	
Budget Economico:	2018		
Codice Conto:	202020160		
Descrizione:	FONDO CONTENZIOSO PER RITARDATO / MANCATO PAGAMENTO		
Presente Autorizzazione:	€5.690,78	n° 9	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 04/03/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 105 del 06/03/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Definizione Decreto Ingiuntivo n. 1265/18 promosso da AZ Hospital Srl – GDP CE – Rif. 173/18

In pubblicazione dal 06/03/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Nicola Riccio

Elenco firmatari

Eduardo Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Angela Cervizzi